

## CONTABILITÀ

---

### ***Anche per i prestiti infruttiferi è necessario rilevare gli interessi***

di Viviana Grippo

In applicazione del nuovo criterio del **costo ammortizzato** e della connessa attualizzazione, si rende **necessario rilevare gli interessi figurativi anche nel caso di prestiti infruttiferi**.

Secondo il citato criterio, infatti, il valore iniziale di iscrizione di un **debito** è dato dalla differenza tra il suo **valore nominale** e i relativi **costi di transazione**, premi, sconti, abbuoni non finanziari, correttamente attualizzata per tener conto del c.d. **fattore temporale**.

Al fine di individuare i **costi di transazione** occorre innanzi tutto definirli.

Secondo **l'OIC 19** sono costi di transazione i **costi marginali direttamente attribuibili** all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di un'attività o di una passività finanziaria. Un costo marginale è un **costo che non sarebbe stato sostenuto** se l'entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario.

Volendoli elencare rientrano tra essi:

- i costi di istruttoria;
- gli oneri peritali;
- i costi accessori per l'erogazione di finanziamenti e mutui;
- le commissioni;
- le spese di emissione per prestiti obbligazionari;
- gli aggi e disaggi di emissione;
- gli onorari e le commissioni a soggetti terzi (quali consulenti, mediatori finanziari e notai);
- i contributi a organismi di regolamentazione;
- le tasse e gli oneri sui trasferimenti.

I costi di transazione **non includono premi o sconti sul valore nominale** del debito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento e **pagati alla controparte**. Tali costi devono essere inclusi nella determinazione del **costo ammortizzato** attraverso il criterio dell'**interesse effettivo** che è quel tasso in grado di attualizzare esattamente i pagamenti o gli incassi futuri. È chiaro quindi che per determinare il **tasso di interesse effettivo** occorre tener conto di tutti gli aspetti contrattuali da cui il debito ha tratto origine.

Determinato il tasso di interesse effettivo è possibile procedere ad ammortizzare i **costi di transazione** lungo la vita del debito: l'operazione integrerà o rettificherà l'iscrizione in bilancio

degli **interessi passivi** calcolati al **tasso nominale**.

Le considerazioni effettuate, unitamente alla lettura del **punto 53 dell'OIC 19**, ci portano a concludere che, anche nel caso di **finanziamenti infruttiferi** erogati dai soci, **occorrerà rilevarne in bilancio gli interessi figurativi**.

La ratio del finanziamento infruttifero da parte dei soci, infatti, è il **rafforzamento patrimoniale** della società. Dal punto di vista contabile tale prestito verrà iscritto dalla società come **incremento del patrimonio netto** (non tra i proventi finanziari) e dalla eventuale società partecipante quale **incremento della relativa partecipazione**. In applicazione delle nuove normative sarà pertanto necessario, nell'ambito dei finanziamenti soci, rilevare contabilmente al **tasso di interesse di mercato** gli interessi attivi e passivi rispettivamente nei bilanci delle società creditrici e debitorici.

Non si nasconde che l'**effetto fiscale** di tale norma civilistica potrà essere quello del **disallineamento tra la piena tassazione degli interessi attivi e la deducibilità dei passivi** secondo le regole dell'[articolo 96 Tuir](#).



*La soluzione ai tuoi casi,*  
**sempre a portata di mano.**

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



**richiedi la prova gratuita per 30 giorni >**